

N. 2046

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI BENEDETTO e PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1997

Modifica della disciplina degli adempimenti in materia di
elezioni per gli enti locali e per la Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina degli adempimenti in materia di elezioni negli enti locali prevede una serie di sanzioni penali con le quali si intende prevenire il fenomeno della falsificazione delle dichiarazioni di presentazione delle liste elettorali e delle designazioni del candidato sindaco.

Tali previsioni sono pienamente giustificate dalla delicatezza degli adempimenti legati alla presentazione delle liste elettorali che sono da sempre oggetto dei tentativi di falsificazione da parte di esponenti di tutti i movimenti politici.

Tanto più che, in presenza di irregolarità negli adempimenti, la sanzione per la lista incolpata non può che essere l'esclusione dalla tornata elettorale, una misura di grande rilevanza, se solo si pensi al ruolo che la rappresentanza politica ha in un sistema democratico che ha nel voto il suo momento fondamentale.

Tutto ciò premesso, non può essere passata sotto silenzio l'illegittimità di tali previsioni rispetto ai principi del sistema penale e alle garanzie di difesa del cittadino nel processo.

In primo luogo, le norme richiamate risultano illegittime laddove prevedono come

condotte sanzionate i casi di dichiarazioni di presentazione di candidatura compiute da chi ha perso i diritti elettorali o di doppia dichiarazione di candidatura, senza limitarsi ai casi in cui tali dichiarazioni importino l'esclusione della lista o del sindaco dal voto.

In tal modo infatti viene violato il principio costituzionale della necessaria offensività del fatto, visto che viene tutelato un bene giuridico, la correttezza dell'elezione, che non viene minimamente intaccato dalla condotta incriminata.

In secondo luogo si può rilevare la violazione del diritto alla difesa laddove si prevede la sospensione della prescrizione del reato a seguito di qualsiasi atto processuale, senza far riferimento alla notifica di tali atti alla parte sottoposta al procedimento.

Per ovviare a tali irregolarità, il presente disegno di legge modifica i testi unici approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, correggendo nel senso qui illustrato le palesi violazioni dei principi che regolano la legge penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 93 del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo le parole «dichiarazione di presentazione di candidatura» sono inserite le seguenti: «, a condizione che dal fatto derivi l'esclusione della lista o della candidatura.».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 100 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «da qualsiasi atto processuale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notifica di qualsiasi atto processuale».

Art. 3.

1. Nell'articolo 106 del testo unico della legge recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole «lista di candidati» è inserito il seguente periodo «a condizione che dal fatto derivi l'esclusione della candidatura o della lista».

Art. 4.

1. Ai sensi dell'articolo 2 del codice penale le norme della presente legge si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.